CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 221 (Codice penale militare di guerra)

Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose

Chiunque, ancorche' in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorita' militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	VI — Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-221-inadempienza-dell-ordine-militare-di-requisizione-di-cose

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it